



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alla AGIDAE  
Associazione Gestori Istituti  
Dipendenti Autorità Ecclesiastica  
Via V. Bellini, 10  
00198 Roma*

Prot. 25/I/0004958

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – indennità economica e contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001.

La AGIDAE, Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica, ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla erogazione dell'indennità economica ed al versamento della contribuzione figurativa relativi ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si ricorda che i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario sono concessi ai soggetti tassativamente indicati dal Legislatore, al fine di prestare assistenza a *soggetti con handicap in situazione di gravità* di cui all'articolo 3, comma 3, L. n. 104/1992.

Durante la fruizione del congedo, il richiedente ha diritto ad un'indennità pari all'ultima retribuzione corrisposta ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Con riferimento alla natura degli Istituti Dipendenti dell'Autorità Ecclesiastica, appare opportuno compiere un rapido *excursus* normativo afferente alle scuole elementari parificate, poi ricondotte nell'ambito delle scuole paritarie.

In particolare, occorre evidenziare che tali istituzioni scolastiche costituiscono **enti di carattere privatistico**, pertanto i contributi dei lavoratori da essi dipendenti vengono versati mensilmente all'INPS, sia per quanto concerne la tutela previdenziale che assistenziale.

Fanno eccezione a questa normativa le scuole elementari parificate in virtù dell'obbligo di assicurare alla Cassa Pensioni Insegnanti presso il Ministero del Tesoro (cfr. art. 6 della Convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi del D.Lgs. n. 297/1994) – poi

confluita nell'INPDAP – tutto il personale docente, nonostante si tratti di dipendenti di datori di lavoro privati e non della Pubblica Amministrazione.

In ogni caso, per quanto concerne i contributi assistenziali (c.d. “contribuzione minore”), è previsto il versamento all'INPS al fine di assicurare le relative indennità economiche per i periodi di malattia, maternità, disoccupazione, nonché i contributi figurativi nei casi previsti dalla legge.

A partire dall'anno 2008/2009, le scuole elementari parificate sono state ricondotte nell'ambito delle scuole paritarie e, dunque, nel campo di applicazione delle convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e le scuole paritarie.

In virtù della suddette convenzioni, non è più sancito espressamente l'obbligo di iscrizione all'INPDAP per il personale dipendente (cfr. art. 1 bis, L. n. 27/2006), ma ciò non sembra escludere questa possibilità, in analogia con quanto avvenuto in passato per gli iscritti dipendenti di Enti privatizzati, cui è riconosciuta tale facoltà di opzione.

Alla luce della su indicata normativa, pertanto, il personale insegnante dipendente di scuole elementari parificate paritarie risulta assicurato contestualmente sia all'INPDAP per le prestazioni pensionistiche (contributi previdenziali), sia all'INPS per le prestazioni di carattere assistenziale, tra cui rientra l'indennità economica spettante per periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.

In ogni caso, è opportuno sottolineare che il rapporto di lavoro posto in essere dal personale dipendente con tali istituti scolastici, pur presentando carattere “ibrido” dal punto di vista contributivo ed assicurativo, giuridicamente conserva natura di **contratto di lavoro privato**.

Con riferimento all'indennità di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, la Direzione generale per le Politiche Previdenziali, con nota del 17 dicembre 2009, ha dato indicazioni all'INPS nel senso di erogare la suddetta prestazione ai soli datori di lavoro privati che possano conguagliare l'anticipazione con i contributi IVS versati allo stesso INPS.

Sebbene dalla lettura della citata nota l'erogazione da parte dell'INPS sembrerebbe in qualche modo limitata, occorre ricordare che le indennità economiche per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario, ex art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 costituiscono **prestazioni di carattere assistenziale e, pertanto, non sono legate a requisiti di carattere contributivo ed assicurativo**.

Riconoscere ai soli datori di lavoro privati la possibilità di conguagliare le anticipazioni con i contributi pensionistici (IVS) che versano allo stesso INPS costituisce una semplice indicazione operativa volta a consentire al datore di lavoro di recuperare le somme anticipate, a titolo di indennità, mediante detrazione sulla contribuzione dovuta (meccanismo analogo all'anticipo delle indennità di maternità e malattia).

In linea con quanto sopra l'INPS, tra l'altro, con messaggio n. 17889/2010, ha deciso di provvedere integralmente all'erogazione dell'indennità *“nei confronti di tutti i lavoratori nel settore privato, indipendentemente dall'Ente pensionistico di appartenenza”*, peraltro in linea con quanto già in precedenza precisato (cfr. circ. INPS n. 64 del 15 marzo 2001).

Per quanto attiene al riconoscimento dei contributi figurativi, la disposizione normativa di cui all'art. 20, comma 2, L. n. 133/2008 stabilisce che gli stessi sono dovuti ai lavoratori **anche iscritti a fondi diversi dal Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti istituito presso l'INPS** (cfr. anche mess. INPS n. 156800 dell'8 luglio 2009).

Alla luce delle ragioni sin qui esposte, appare possibile affermare che l'indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, di cui all'art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, **stante la natura assistenziale** della stessa, va erogata dall'INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all'INPDAP.

Ciò premesso, sembra potersi sostenere che anche la relativa contribuzione figurativa venga riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all'INPS, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all'INPDAP ai soli fini del contributi pensionistici.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

**DP**

MT